

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI CAPRIE- VAIE- CHIUSA DI SAN MICHELE**

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO APPLICATIVO DELLA CUC

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della centrale di Committenza costituita tra i Comuni di Caprie- Vaie – Chiusa di San Michele.
2. L'ambito di operatività della Centrale Unica di Committenza è relativa agli appalti di lavori pubblici, alle forniture ed ai servizi disciplinati dal Codice dei contratti Pubblici e pertanto a specificazione di quanto indicato nella predetta convenzione, rientrano nella competenza della CUC:
 - a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006;
 - c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del D.Lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;
 - e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15- bis del D.Lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal D.P.R. n. 207/2010;
 - f) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
3. L'attività della CUC non si estende:
 - a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
 - b) ai lavori, servizi e beni acquisiti da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;

- c) a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014 convertito nella n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

ART. 2

COMUNE CAPOFILA OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI ASSOCIATI

1. Al Comune individuato quale Ente capofila è delegata la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, come individuati nell' articolo precedente e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
2. **I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del D.L. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, e secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 3, 4 , 5 e 6 del presente regolamento.**
3. La struttura organizzativa istituita dal Comune capofila per l'esercizio delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune associato sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:
 - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
 - c) ai riferimenti fiscali;
 - d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).
4. La Centrale unica di committenza con sede nel comune capofila organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della Centrale unica di committenza.
5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

ART. 3

PROCEDURE GESTITE DAI SINGOLI COMUNI ATTRAVERSO GLI STRUMENTI ELETTRONICI DI ACQUISTO GESTITI DA CONSIP S.P.A. O DA ALTRO SOGGETTO AGGREGATORE

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del D.L. n. 66/2014 convertito nella L. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale. Sino alla formazione dell'elenco, i singoli Comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione Piemonte.
2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalla centrale di committenza della Regione Piemonte, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

ART. 4

AFFIDAMENTI PER ACQUISIZIONI DI LAVORI, DI SERVIZI E DI FORNITURE DI BENI DI VALORE INFERIORE A 40.000 EURO MEDIANTE PROCEDURE TRADIZIONALI

1. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
2. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro soddisfacenti mediante affidamenti con procedure tradizionali, operano attraverso l'ente capofila individuato come Centrale unica di committenza.
3. **Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 2, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura del Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza dal Comune aderente alla convenzione che necessita dell'acquisto ai sensi dell' articolo 7 del presente regolamento.**
4. Gli atti adottati dal Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza sono gestiti e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della Centrale Unica di committenza previsto dall'art. 2, comma 4 del presente regolamento.

ART.5

LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura di uno tra i dipendenti del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure, individuati quali responsabili di procedimento operanti nell'ambito della Centrale unica di committenza in base al successivo art. 7 della presente convenzione.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) e agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, operando in base all'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

ART. 6

ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI MEDIANTE SPESE ECONOMICHE

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economiche, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economico, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011:
 - a) le spese ammissibili sono tipizzate all'interno di un proprio regolamento di contabilità o di economato
 - b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economico ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel predetto regolamento;
 - c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente;
 - d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa, (es. scontrini fiscali nell'importo massimo previsto nel rispettivo regolamento del Comune aderente)

ART. 7

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LE ACQUISIZIONI DI SERVIZI E BENI – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE ACQUISIZIONI DI LAVORI

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento.
2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:
 - a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal d.lgs. n. 163/200, con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
 - b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010;

c) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;

e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dal presente regolamento;

f) assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;

g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.

3. I singoli Comuni associati, che acquisiscono lavori facendo ricorso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché agli articoli 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010, nominano un Responsabile unico del procedimento.

4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:

a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal D.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;

b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010;

c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 55 del D.P.R. n. 207/2010;

d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;

f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dal presente regolamento;

g) svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;

h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre norme.

5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) nominato dal singolo Comune associato:

a) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la struttura operante come Centrale unica di committenza le seguenti attività:

a.1.) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

a.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272-273 (per acquisizioni di servizi o beni) del D.P.R. n. 207/2010 inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

a.3.) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;

a.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;

a.5.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;

a.6.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.

6. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) intervengono, per particolari procedure di acquisizione, nei casi e secondo i profili operativi specificati nei precedenti articoli 3, 4, 5, e 6. In tali procedure, il Responsabile del procedimento e il Responsabile unico del procedimento intervengono sempre operando nell'ambito delle attività riferibili alla Centrale unica di committenza, quando non diversamente previsto.

7. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza può coincidere con il Responsabile di procedimento o con il Responsabile unico del procedimento del Comune individuato come ente capofila.

8. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) forniscono alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.

ART. 8 (FORNITURE E SERVIZI AGGREGATI)

Qualora si ravveda la necessità di acquisire beni e/o servizi analoghi a favore di tutti gli Enti Aderenti , la CUC provvede all'individuazione delle forniture /servizi analoghi per i quali poter attivare una procedura unica di acquisizione, ne propone l'accorpamento agli Enti interessati e, con la formale autorizzazione degli stessi, provvede all'esperimento di una specifica procedura di gara per individuare gli operatori economici ai quali gli Enti dovranno rivolgersi per l'esecuzione della fornitura e/o del servizio.

1. Per ciascuna la CUC collabora:

- all'individuazione della fornitura e/o del servizio complessivo sulla base dei fabbisogni dei singoli Enti;
- alla verifica del Capitolato Speciale d'Appalto e dello schema di contratto redatti dal gruppo tecnico istituito per il caso e composto da rappresentanti degli Enti associati e alla predisposizione della documentazione di gara.

Procede inoltre:

- all'espletamento della procedura di gara,
 - alla verifica dei requisiti di partecipazione dichiarata in gara dall'aggiudicatario.
2. Segue la determinazione di aggiudicazione definitiva adottata dal responsabile del competente settore del Comune Capofila e la successiva sottoscrizione del contratto a rogito del Segretario Comunale.
3. Dopo la sottoscrizione del contratto, gli Enti aderenti utilizzano il contratto, nei limiti della sua durata, per far fronte ai propri bisogni.